



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NextGenerationEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni" - CUP
H11F22003460006.**

CONTRATTO PER SVILUPPO INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) PER SOLLECITO PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI - CIG: 9728149284

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Art. 1 – ELEMENTI DI CONTESTO	3
Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Art. 3 – CORRISPETTIVO E DURATA DEL CONTRATTO	3
Art. 4 – AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	4
Art. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	4
Art. 6 - PERSONALE DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE	5
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	6
Art. 8 – VERIFICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	6
Art. 9 – DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE	7
Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	7
Art. 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	8
Art. 14 – ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE A CARICO ALL'AFFIDATARIO	9
Art. 15 – PAGAMENTI.....	10
Art. 16 – PENALI.....	11
Art. 17 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	12
Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 19 – RECESSO	14
Art. 20 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 21 – SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI, COTTIMI	14
Art. 22 – REVISIONE PREZZI	15
Art. 23 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	16
Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010	16
Art. 25– SPESE CONTRATTUALI	17
Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	17

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Art. 1 – ELEMENTI DI CONTESTO

Nell'ambito della realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", il Comune di Firenze ha partecipato all'Avviso Pubblico per la Misura 1.4.5 per i Comuni "Piattaforma Notifiche Digitali" (PND). La Piattaforma Notifiche Digitali (PND) è lo strumento definito all'articolo 26 del D.L. luglio 2020, n. 76, convertito in legge l'11 settembre 2020, n. 120, e altresì modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi. E' possibile raggiungere i cittadini attraverso i canali di comunicazione digitale PEC/SERCQ o analogica, con Raccomandata AR o 890, riducendo la complessità di gestione della comunicazione legale. PND sfrutta anche ulteriori canali di comunicazione normalmente utilizzati dalla popolazione (email, SMS, AppIO) al fine di massimizzare la probabilità di contattare i cittadini destinatari di notifica con successo, realizzando di fatto il cassetto digitale del cittadino.

Il Comune di Firenze è risultato beneficiario del contributo, derivante dall'accoglimento della richiesta di partecipazione all'Avviso Pubblico per la Misura 1.4.5 per i Comuni "Piattaforma Notifiche Digitali", con il quale intende finanziare lo sviluppo dell'integrazione, tra gli altri, del servizio *Notifiche per Sollecito Pagamenti Servizi Scolastici*.

Al fine di realizzare tale integrazione, risulta necessario dotare l'attuale sistema informatico utilizzato per la gestione dei servizi scolastici, denominato PIAF e fornito dalla società VAR GROUP SPA, delle opportune componenti software atte a soddisfare tutti i requisiti di funzionalità dell'integrazione.

Art.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente affidamento è relativo all'acquisto del modulo software VGDemonPND utile all'integrazione del sistema informativo PIAF, in esercizio presso il Comune di Firenze, con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND). L'affidamento è comprensivo dei servizi accessori di installazione, configurazione, attivazione e del primo anno dei canoni di manutenzione, assistenza ed aggiornamento.

Art. 3 – CORRISPETTIVO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto, salvo diversa decisione dell'Amministrazione, decorre dalla stipula ed avrà termine con l'esito finale della procedura di asseverazione prevista per l'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni" e comunque entro il termine di sei mesi dalla stipula.

Il corrispettivo complessivo della fornitura di cui al presente appalto è di € 44.000,00 (quarantaquattro/00 euro) oltre IVA nei termini di legge. Non si prevedono costi inerenti alla sicurezza sul lavoro (L. 81/2008).

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Oltre a ciò, nel caso sorgano ulteriori esigenze in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del citato articolo, il presente contratto può essere modificato come segue, al massimo fino all'importo della soglia di cui all'art. 35 co. 1 lett. c), rimodulata come stabilito al co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici mediante aggiunta di funzionalità (nel caso di esaurita disponibilità del plafond di giornate di MEV cui all'art. 1.2) da fornire mediante MEVS (Manutenzione Evolutiva Straordinaria) per l'importo massimo di € 10.000,00.

Detto corrispettivo comprende il costo dei servizi, per come specificati e alle condizioni del presente contratto e dei documenti in esso riferiti.

Art. 4 – AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto segue all'esecutività della determinazione dirigenziale di impegno della relativa spesa.

L'Amministrazione dichiarerà decaduto l'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta, anche in ordine agli adempimenti RGD;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, D.P.R. 445/2000;
- e) mancato inizio del servizio da parte dell'Appaltatore, qualora esso non dipenda da cause di forza maggiore o non sia dovuto a ritardi degli adempimenti dell'Ente.

Art. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'attività di cui all'art. 2 verrà eseguita a corpo; la data di consegna è fissata entro il limite massimo di n. 6 mesi dalla data dell'ordine al netto delle tempistiche del processo di asseverazione previste per l'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni.

Considerato che trattandosi di progetti PNRR, i quali prevedono il rispetto di specifici target e tempistiche stringenti definite dal cronoprogramma di riferimento degli stessi progetti, la stazione appaltante si riserva di verificare durante la fase di realizzazione del progetto lo stato avanzamento lavori da comunicare all'aggiudicatario mediante preavviso del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) da trasmettere con almeno 15 giorni lavorativi.

Durante le verifiche dello stato avanzamento lavori, In caso si dovesse riscontrare una non conformità, sarà cura del DEC indicare modalità e tempi per ricondurre la fornitura nel perimetro della conformità stessa e fissare una nuova data in cui si procederà nuovamente alla verifica di



concerto con il fornitore. Qualora, al successivo tentativo di verifica dovessero riscontrarsi ancora delle non conformità è facoltà del Responsabile del Procedimento (RUP) applicare le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo rispetto alla nuova data fissata per la verifica di conformità, sarà applicata una penale pari allo 0,64% del corrispettivo totale della fornitura di cui all'art. 2;

Al verificarsi delle condizioni che rendono applicabili la penale, il RUP segnalerà immediatamente detta situazione all'aggiudicatario con apposita PEC di diffida ad adempiere. La PEC specificherà le tipologie, situazioni, casistiche e importi delle penali.

Decorsi 3 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC da parte l'aggiudicatario senza che questi abbia adempiuto, ovvero fornito convincenti controdeduzioni che ne dimostrino l'assenza di colpa o negligenza, verrà dato corso all'applicazione delle penali corrispondenti alle inadempienze. La comunicazione dell'aggiudicatario dell'avvenuto adempimento ferma il calcolo dei tempi e delle relative penali, calcolo che però riprende – dal momento dell'interruzione – in caso di inefficacia della risoluzione o di negativa verifica dell'attuazione

La verifica di conformità ed il rilascio della relativa certificazione di regolare esecuzione, da parte del Responsabile del Procedimento, è subordinata all'esito positivo della procedura di asseverazione prevista per l'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni".

In caso di esito negativo della procedura di asseverazione, di cui sopra, per cause imputabili all'esecuzione del presente contratto con conseguente definanziamento di cui all'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni", l'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la stazione appaltante dal mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e del relativo definanziamento.

Art. 6 - PERSONALE DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE

Personale del Committente

Le figure di riferimento dell'Ente nei confronti dell'aggiudicatario sono di seguito identificate:

- Il RUP, designato dall'Ente ai sensi dell'art. 31 del Codice, nella persona del Responsabile della E.Q. Progetti di Innovazione del Sistema Informativo dell'Ente.
- Il DEC, designato dall'Ente ai sensi del Codice e, in particolare, in ottemperanza alle linee guida ANAC n. 3, art. 10 comma 2 lett. b., stante che la presente fornitura risulta particolarmente complessa sotto il profilo tecnologico. Il DEC, nel suo agire, si conformerà alle disposizioni del Decreto (vd in particolare, dall'art. 17 e seguenti del Decreto medesimo).

Personale dell'Appaltatore

Il referente commerciale è la figura cui si rapportano il RUP e il DEC per tutte le comunicazioni inerenti ai rapporti contrattuali e di natura non strettamente tecnico-operativa.



Il numero e la qualifica delle unità di personale da impiegare nei ruoli operativi nell'appalto sono indicati dall'aggiudicatario, su richiesta del RUP, tramite PEC entro due giorni lavorativi dalla richiesta. In allegato a tale PEC, l'aggiudicatario inserirà specifica/he liberatoria/e al trattamento dei propri dati personali, sottoscritta/e da ciascuna unità di personale menzionata, ai soli fini correlati all'esecuzione del contratto.

Fra il personale indicato dall'aggiudicatario vi è il capo-progetto. Ogni risorsa impiegata dovrà possedere, oltre agli eventuali titoli di studio specificati dall'aggiudicatario, un'adeguata esperienza professionale nei settori del software applicativo, delle basi dati e della system integration.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione al RUP e al DEC della cessazione di ogni unità e a sostituirla nel più breve tempo possibile con una dalle caratteristiche analoghe. In caso di mancato adempimento si applicano le penali di cui all'art. 15 comma 2.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Contestualmente alla stipula del contratto, l'aggiudicatario è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali gestiti dall'Applicazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

È condizione dell'efficacia del presente contratto e per il pagamento delle prestazioni erogate, l'indicazione, contestuale alla stipula, da parte dell'aggiudicatario, dei nominativi e degli ambiti di operatività dei suoi tecnici che dovranno essere nominati, da parte del RUP / sub-titolare del trattamento, "Amministratori di sistema", in ottemperanza al provvedimento del Garante Privacy "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27/11/2008.

Art. 8 – VERIFICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Verifiche del DEC in corso di esecuzione

Nel corso dell'intera durata contrattuale il DEC eserciterà, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Il comma 2 dell'articolo 18 del Decreto specifica le attività di controllo del DEC, in ordine alle quali, e specificamente di quelle di cui alla lett. f) del comma, il DEC stesso si avvale delle strutture amministrative dell'Ente per gli aspetti di loro specifica competenza. I controlli attinenti al profilo della lett. f) attengono a quanto segue:

- regolare impiego della manodopera, ivi inclusa la verifica della rispondenza del personale effettivamente impiegato dal fornitore a quanto indicato in sede di offerta;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.



Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del Decreto, il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Stati di avanzamento ed emissione del relativo certificato di regolare esecuzione

Tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle prestazioni oggetto del presente contratto, il RUP, avvalendosi del DEC e del restante personale tecnico dell'Ente, potrà svolgere opportuni SAL (ovverossia sessioni di lavoro volte a certificare la corretta esecuzione delle prestazioni), finalizzati (salvo accertamento contrario) all'emissione del CRE ai sensi dell'art. 102 co. 2 del Codice.

Essi verranno svolti con la compresenza del personale tecnico dell'aggiudicatario e di quello dell'Ente.

Apposito verbale terrà traccia dei controlli svolti. Ogni verbale è compilato dai tecnici dell'Ente, sottoscritto dal RUP e, per presa visione, dall'aggiudicatario.

In particolare, i SAL sono da effettuarsi in seguito a comunicazione del DEC che verrà trasmessa con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

Art. 9 – DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'Appaltatore non ha obbligo di domicilio nel territorio comunale. I suoi tecnici, in caso di necessità, devono tuttavia poter raggiungere la sede indicata dal DEC o dal RUP.

Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente contratto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'Appaltatore, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Il RUP può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 co. 1 del Codice, nei seguenti casi:



- a) Ai sensi della lett. b) del sopracitato comma, per servizi supplementari che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 2. comporti per l'Amministrazione notevoli disagi o una consistente maggiorazione dei costi.

Ai sensi della lett. c) del sopracitato comma, qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso il Fornitore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore stesso maggiori oneri.

Art. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del Codice. Il DEC si conforma all'art. 23 del D. M. 49/2018.

Art. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto per l'esecuzione delle prestazioni da svolgersi nei confronti del Comune di Firenze l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 254765267 in data 27/4/2023 con la quale Allianz S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Appaltante nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € 1.760,00 (millesettecentosessanta/00).

L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto l'Appaltatore è in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, conservate agli atti dell'Ufficio.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall'art 103 comma 5, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 14 – ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE A CARICO ALL'AFFIDATARIO

Il presente appalto, in quanto rientrante nei programmi finanziati dall'Unione europea (Next Generation EU) ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, e delle Linee Guida di cui al D.P.C.M., Dipartimento per le Pari Opportunità, del 7 dicembre 2021, che perseguono le finalità stabilite dal citato art. 47. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a:

- Assolvimento dell'obbligo di consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3, dl 77/2021).

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dal perfezionamento del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro delle persone con disabilità

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti, sono tenuti, entro sei mesi dal perfezionamento del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Art. 15 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento sulla base delle verifiche di cui all'art. 7 del presente contratto.

Il pagamento in favore dell'affidatario sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L'affidatario dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto, il codice CIG 9728149284 e il codice CUP H11F22003460006 e la determinazione dirigenziale che autorizza la spesa (determinazione dirigenziale 2709/2023), nonché i riferimenti al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni". In mancanza di tali dati, le fatture non potranno essere accettate.

Si chiede espressamente al fornitore di non emettere fattura finché non sia stato dato il nulla osta da parte del Responsabile del Procedimento e/o emesso il relativo certificato di regolare esecuzione (CRE). Quest'ultimo deve essere emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del processo di asseverazione con esito positivo previsto dall'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni".

Il pagamento della relativa fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Il corrispettivo pattuito verrà fatturato ed erogato, in unica soluzione, successivamente all'esito positivo del processo di asseverazione.

Le fatture dovranno avere formato digitale, più precisamente un tracciato xml e pervenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI). A tal fine si comunica il codice univoco della scrivente Direzione: D9IDV3.

In relazione all'IVA, va inoltre riportata la dizione "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972", così come indicato nel D.M. del 23/01/2015 relativo allo split payment: in assenza di tale dicitura le stesse non saranno accettate.

Il pagamento, al netto delle eventuali penali applicate, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura e sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, in generale, alle verifiche di legge.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

le fatture, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, devono contenere le seguenti informazioni:

1. Titolo del progetto;

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2. Indicazione “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;
3. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
4. Numero della fattura;
5. Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
6. Estremi identificativi dell'intestatario;
7. Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
8. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
9. CUP del progetto;
10. CIG della gara (ove pertinente);
11. Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

Art. 16 – PENALI

Le penali, in conformità a quanto indicato in sede di trattativa diretta, saranno applicate nei seguenti casi:

- se in sede di verifica di conformità finale, si dovesse riscontrare una non conformità, sarà cura del DEC indicare modalità e tempi per ricondurre la fornitura nel perimetro della conformità stessa e fissare una nuova data in cui procedere nuovamente alla verifica di concerto con il Fornitore. Qualora, dovessero riscontrarsi ancora delle non conformità è facoltà del RUP applicare le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto alla nuova data fissata per la verifica di conformità, sarà applicata una penale pari allo 0,64% del corrispettivo totale della fornitura.

In ogni caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili all'affidatario, in grado di causare un danno grave e certo all'Ente, verrà immediatamente applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo dell'appalto, fino a risoluzione del problema riscontrato.

Al perdurare dei problemi oltre i 15 gg. dall'applicazione della penale, l'Ente potrà continuare ad applicare la penale stessa o procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che comunque, superato il limite del 10% dell'importo del canone, si procederà alla risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi di cui all'art. 18.

Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di euro.

Penali in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 14

La mancata produzione di una o entrambe le relazioni di cui al precedente art. 14 comporta, per ogni omessa presentazione, l'applicazione, di una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3, dl 77/2021) comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola o in



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti finanziati con le risorse derivanti da PNRR, PNC e altri fondi europei.

Definanziamento

Nel caso in cui la procedura di asseverazione prevista dall'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni dovesse concludersi con esito negativo per cause imputabili all'affidatario, questi potrà essere ritenuto responsabile di eventuale definanziamento che il Comune di Firenze dovesse subire in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in detto Avviso.

Art. 17 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del SAL anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

In caso di ritardo della ditta appaltatrice nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del Codice, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'avvio delle prestazioni di cui al presente contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

Verifica della regolarità del rapporto di lavoro

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del Codice.

Sono altresì cause di risoluzione:

- 1) L'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- 2) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108 Codice). In caso di DURC negativo per due volte consecutive il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, propone la risoluzione del contratto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108 del Codice);
- 3) Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il Fornitore non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108 del Codice);
- 4) Nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi del conto corrente indicato;
- 5) Negli altri casi espressamente previsti dal presente contratto.

Nei casi di risoluzione di cui ai precedenti commi nn. 2) e 3) l'Amministrazione procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



affidare i servizi ad altra impresa, qualora possibile, o altrimenti, in caso di mancanza di altri operatori economici in grado di fornire i medesimi servizi, il risarcimento del danno causato all'Amministrazione stessa dal fatto di non poter fruire dei servizi.

Art. 19 – RECESSO

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Per il calcolo del decimo dell'importo si applica il comma 2 dell'art. 109 del Codice.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si applica il comma 3 dell'art. 109 del Codice.

Art. 20 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Codice, l'Ente, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella altri soggetti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

Art. 21 – SUBAPPALTI, SUB-CONTRATTI, COTTIMI

Costituisce, ai sensi dell'art. 105 del Codice, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Il Fornitore potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché, all'atto dell'offerta, siano stati indicati in apposita dichiarazione i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare o concedere in cottimo e l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Appaltatore comunica all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono altresì comunicate all'Ente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

Il comma 3 dell'art. 105 citato elenca le categorie di servizi, che per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere all'Amministrazione, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.

Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari dell'affidamento, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza, retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare bozza del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, salva la riduzione del termine a 15 giorni nel caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.00 euro.

Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvi i casi di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 22 – REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è motivatamente ammessa, in conformità con le previsioni in merito del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con l. 25 del 28 marzo 2022.

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it





Art. 23 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture e prestazioni di servizio oggetto del contratto e in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

È suo obbligo adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato a suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione sarà esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti.

L'Appaltatore potrà essere ritenuto responsabile di eventuale definanziamento che il Comune di Firenze dovesse subire in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Avviso Pubblico PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni qualora il processo di asseverazione dovesse concludersi con esito negativo per cause imputabili all'Appaltatore stesso

Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'Appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'Appaltatore ha comunicato l'IBAN del conto dedicato alla commessa:
SM21D0328709805000050310128

L'Appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

L'Appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nonché il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 25– SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie intendendosi Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice.

Il Dirigente del Servizio
Gestione Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche
Ferdinando Abate

Per la società Var Group S.P.A.

Comune di Firenze

Direzione Sistemi Informativi – Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche

Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Telefono 055 3283807-16 * Fax 055 3283823

Email direzione.sistemiinformativi@comune.fi.it

